

COMUNE DI ARCO

provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 Ambito di applicazione	1
Art. 3 Definizione di mezzi pubblicitari	1
Art. 4 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	2
Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	3
Art. 6 Piano generale degli impianti	3
Art. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	4
Art. 8 Limitazioni e divieti	5
Art. 9 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	5
CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'	7
Art. 10 Oggetto	7
Art. 11 Soggetto passivo	7
Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta	8
Art. 13 Tariffe	8
Art. 14 Pubblicità effettuata con veicoli	9
Art. 15 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	10
Art. 16 Esposizione degli striscioni	10
Art. 17 Pubblicità varia	11
Art. 18 Dichiarazione	11
Art. 19 Pagamento dell'imposta	12
Art. 20 Rimborsi	13
Art. 21 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	13
Art. 22 Riduzioni dell'imposta	13
Art. 23 Esenzioni dall'imposta	14
CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Art. 24 Oggetto	15
Art. 25 Soggetto passivo	15
Art. 26 Superficie degli impianti	15
Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni	15
Art. 28 Riduzioni del diritto	16
Art. 29 Esenzioni dal diritto	16
Art. 30 Pagamento del diritto	16
Art. 31 Modalità delle pubbliche affissioni	17
Art. 32 Procedura per l'attribuzione di impianti per affissioni dirette	18
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI	17
Art. 33 Sanzioni tributarie e interessi	19
Art. 34 Sanzioni amministrative	19
Art. 35 Gestione del Servizio	20
Art. 36 Funzionario responsabile	20
Art. 37 Norme finali	21
Art. 38 Entrata in vigore	21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Arco sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

ART. 3 DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

5. Si considera "striscione, locandina e standardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI MAGGIORAZIONE.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 12.869 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe quarta.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune, considerando gli indici delle presenze alberghiere nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 e dalla deliberazione consiliare n. 26 del 28 aprile 1994, al cui contenuto si fa espresso riferimento. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

ART. 5 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:

1. Spazi destinati a pubbliche affissioni di carattere commerciale;
2. Spazi destinati alla diffusione di messaggi a carattere culturale, sportivo e ricreativo;
3. Spazi destinati a messaggi di pubblica utilità;
4. Spazi riservati ai necrologi;
5. Spazi destinati ad affissioni di carattere commerciale gestiti direttamente da soggetti privati.

Gli spazi individuati dal Piano con riferimento alle categorie sopra riportate sono così suddivisi:

70% per la categoria 1);

20% per le categorie 2), 3) e 4);

10% per la categoria 5)

Con una tolleranza di $\pm 5\%$ calcolato su ogni singola categoria.

ART. 6 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Gli spazi ed impianti destinati alle pubbliche affissioni sono individuati mediante un Piano Generale degli impianti di pubbliche affissioni.

Nella realizzazione del Piano vanno osservati i seguenti criteri:

1. la dimensione degli impianti e la scelta della localizzazione degli stessi, dovranno tenere conto dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del territorio;
2. gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, storico-ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell'arredo urbano;
3. la collocazione degli impianti non deve essere di ostacolo alla segnaletica stradale e deve essere in armonia con le disposizioni del codice della strada di cui ai D.Lgs. vi 30 aprile 1992 n. 285 e 10 settembre 1993 n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonché della L.P. 23/1991, dei regolamenti comunali di polizia municipale, urbanistica e traffico.

4. Gli impianti pubblicitari saranno comunque costituiti da standardi mono/bifacciali di dimensioni di cm. 70x100 o 140x100; le relative strutture dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto generale dell'arredo urbano.

ART. 7 PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Chiunque intenda esporre o installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda in bollo al Sindaco, La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. R. 13/93.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. rendere la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta di pubblicità;
 - b. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari esistenti e delle loro strutture di sostegno;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza

previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine o stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 8 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. È vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.
2. Negli altri casi, diversi da quelli sopra citati, è consentita la pubblicità fonica, previa autorizzazione del Sindaco.
3. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dal D.P.C.M. 01.03.1991 e dalla L.P. 18.03.1991 n. 6 e s.m.
4. La pubblicità sonora può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
5. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
6. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
7. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.

ART.9 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali

canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 10 OGGETTO

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono altresì rilevanti, agli stessi fini, i messaggi diretti al semplice miglioramento dell'immagine o alla divulgazione del prodotto o del soggetto pubblicizzato.
4. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
5. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici servizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto titolare della conduzione.
6. L'imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti o simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

ART. 11 SOGGETTO PASSIVO

1. È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 13 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.
2. Le tariffe di cui al comma precedente sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
3. Le tariffe adottate ai sensi del precedente comma e non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
4. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi ecc., nonché quella con veicoli, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Il prospetto tariffario deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
6. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora lo spazio per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la

tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 14 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 15 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

ART. 16 ESPOSIZIONE DEGLI STRISCIONI

1. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di striscioni ed altri mezzi simili, il richiedente deve munirsi di autorizzazione del Sindaco.
2. L'esposizione degli striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale ed in particolare nel rispetto dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
3. L'Amministrazione comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.
4. Le strutture di sostegno devono essere saldamente realizzate ed ancorate, tali da resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Spetta al richiedente:

- a) acquisire, ove necessario, e comunque prima dell'esposizione, l'assenso del proprietario della struttura (muro-ringhiera-albero od altro) sulla quale verrà ancorato lo striscione.
 - b) verificare costantemente il buono stato di conservazione degli striscioni e delle relative strutture di sostegno.
 - c) provvedere alla rimozione degli striscioni entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.
6. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare a terzi, ancorché cagionati da terzi, in conseguenza dell'esposizione degli striscioni, rimanendo, in ogni caso, unico ed esclusivo responsabile l'autorizzato medesimo.

ART. 17 PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe previste dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ART. 18 DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella

quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 19 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o con versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 20 RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 21 ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Contro gli atti è ammesso ricorso:

- a) al Ministero delle Finanze - Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento - Sezione staccata - Vicolo S. Marco n. 1, Trento, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale, entro trenta giorni dalla data di notifica degli atti stessi;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive variazioni e modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto da impugnare.

ART. 22 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 23 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 25 SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 26 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Arco, con popolazione al 31.12.1991 di n. 12.869 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 154 nel rispetto del limite minimo previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/93. La suddivisione della superficie complessiva degli impianti verrà attuata come prevista nel piano generale degli impianti.

ART. 27 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 28 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 29 ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 19 del presente regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 31 MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare, per iscritto, la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la disdetta, dopo di che sarà distrutto o consegnato gratuitamente ad enti assistenziali eventualmente interessati al ritiro.
8. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
10. ~~Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.~~ ANNULLATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE IN SEDUTA DD. 13/10/1995 (Comunicazione dd. 13/10/1995 prot. N. 7839/9-R)
11. La commissione del servizio deve essere accompagnata dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 32 PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il soggetto che intende installare, nei limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, deve rivolgere istanza, in carta da bollo, al Sindaco specificando la tipologia, la quantità e la superficie dell'impianto, nonché l'ubicazione esatta dell'area ove lo stesso si intende installare.
2. La domanda va corredata da idonea documentazione tecnica (progetto, planimetria, eventuali fotografie), dall'eventuale dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato e da quanto altro ritenuto utile per la sollecita istruttoria della stessa.
3. Il richiedente dovrà comunque sottostare a tutti i vincoli che l'Amministrazione, in via discrezionale, prescriverà a tutela dell'interesse pubblico.
4. Il rilascio della concessione è comunque subordinato al preventivo parere della Commissione edilizia comunale.
5. La concessione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
6. In caso di più domande per lo stesso impianto e per la stessa area, finalizzate all'affissione diretta, anche per conto altrui, la precedenza nella presentazione delle domande costituisce motivo di preferenza.
7. Il concessionario dovrà comunque, in ogni caso, provvedere in proprio alla fornitura, installazione e manutenzione dell'impianto, nonché alla corresponsione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ove dovuta e dell'imposta di pubblicità.
8. Su ogni impianto affissionistico dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente leggibile, riportante, con caratteri incisi, gli estremi dell'autorizzazione e del titolare. Detta targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 33 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, il Sindaco applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal

Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 35 GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, individuando, a tal fine il personale cui affidare i relativi adempimenti.

Il predetto funzionario sottoscrive:

- le richieste dirette ad acquisire fatti ed elementi utili e/o necessari per l'azione accertativa inerente il tributo;
- gli avvisi di accertamento e di liquidazione;
- i provvedimenti relativi all'emissione del ruolo coattivo;
- Dispone altresì i rimborsi entro 90 giorni dalla richiesta a favore del richiedente stesso.

- Definisce, ricorrendone i presupposti, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, eventuali controversie concernenti il rapporto tributario
- 2) Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale delle determinazioni dovrà essere tenuto e conservato presso l'Ufficio Tributi.
- 3) Nel caso di affidamento a terzi della gestione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.

ART. 37 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507 e s.m.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 05 dicembre 1961.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 96 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993 n. 19/L è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 e s.m. si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.

IL PRESIDENTE
f.to Bresciani ins. Leonardo

IL SEGRETARIO
f.to Mancabelli Ezio

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 in data 27.09.1995.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Pubblicato all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi, dal 3 OTT. 1995 al
13 OTT. 1995

Li,

17 OTT. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

N.

Pubblicato all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi, dal 25 OTT. 1995 al
10 NOV. 1995 . SENZA OSSERVAZIONI

Li,

13 NOV. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE